



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legga Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail-tft: [gst.campania@lnd.it](mailto:gst.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2020/2021

### Comunicato Ufficiale n. 3/GST del 15 ottobre 2020

## GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE COMUNICATO UFFICIALE N. 3/GST (2020/2021)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,  
nella riunione tenutasi in Napoli il 15 ottobre 2020,  
ha adottato le seguenti decisioni:

## COPPA CAMPANIA PROMOZIONE

### GARE DEL 3/10/2020

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### **GARA DEL 3/10/2020 F.C. SARNESE 1926 - ACADEMY EBOLITANA**

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Academy Ebolitana con il quale è stata censurata la posizione irregolare ai fini del tesseramento del calciatore della società F.C. Sarnese Pierfrancesco Vitolo (nato il 24/11/2004) che non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara in epigrafe in quanto (ancorché regolarmente tesserato con la società reclamata) non munito di autorizzazione ex art.34 comma 3 NOIF; per tali ragioni la reclamante ha chiesto l'applicazione della sanzione di cui all'art.10 CGS; ritualmente evocata la reclamata F.C. Sarnese 1926 ha prodotto memorie difensive con le quali ha censurato l'inammissibilità del reclamo per omessa notifica del preannuncio e del reclamo ricordando che "ogni comunicazione ex art.53 e 67 CGS va fatta sulla p.e.c. depositata che vale come elezione di domicilio elettronico ed in via unica ed esclusiva"; a tal proposito va rilevato che l'impugnativa risulta regolarmente notificata alla controparte: il preannuncio mediante telegramma, e il reclamo tramite raccomandata A/R, entrambi depositati in giudizio; il tutto in ottemperanza all'art. 142 comma 3 del CGS, la cui efficacia è stata prorogata sino al 1/7/2021. giusta C.U. N. 201/A F.I.G.C. del 20 maggio 2020; tanto rilevato può procedersi all'esame dell'impugnativa: esperiti gli opportuni accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che il calciatore Pierfrancesco Vitolo (nato il 24/11/2004) risulta tesserato per la società F.C. Sarnese 1926 a far data dal 31/8/2020 e che lo stesso è munito di autorizzazione ex art.34 NOIF giusta C.U. di questo C.R. Campania n. 71 del 13/2/2020, pag.1410, e per tanto il calciatore aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe con conseguente infondatezza del reclamo proposto. P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS, a scioglimento della riserva del C.U. n. 29 dell'8 ottobre 2020, pag. 468, delibera di rigettare il reclamo proposto, di confermare i provvedimenti disciplinari già pubblicati nel relativo C.U. e di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 4/2 in favore della società F.C. Sarnese 1926; ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

#### **GARA DEL 3/10/2020 SESSANA – CASTELPOTO**

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Sessana con i quali ha censurato la posizione irregolare ai fini disciplinari di n.2 Calciatori della società Castelpoto e nello specifico dei sig. Valente Simone (nato il 5/12/1990) e Martignetti Michelangelo (20/12/2003) i quali in tesi della reclamante avrebbero dovuto scontare un turno di squalifica per recidiva in ammonizione (quinta infrazione) risalente allo campionato scorso 2019/2020 allorché militavano in altra società; ritualmente evocata la società reclamata non ha presentato memorie difensive; tanto premesso esperiti gli opportuni accertamenti presso gli uffici del C.R.

Campania è emerso che i calciatori in parola sono stati squalificati giusta C.U. n. 81 del 5/3/2020, pag. 1552 e pag.1540, e che, in conseguenza della sospensione delle attività agonistiche disposta con C.U. 273 del 9/3/2020, la prima gara utile per scontare la squalifica ex. art 19 e 21 C.G.S. (avendo gli stessi calciatori cambiato la Società di appartenenza) sarebbe dovuta essere proprio quella oggetto di reclamo, disputata 3/10/2020; a tale gara, invece, i suddetti calciatori hanno preso parte come emerge dagli atti ufficiali di gara (vedi sezione calciatori sostituti: 1° secondo tempo esce Bonito Francesco Pio entra Martignetti Michelangelo - 32° Secondo tempo esce Simone Valente entra Amabile Wagner). P.Q.M., dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS, a scioglimento della riserva del C.U. n. 29 dell'8 ottobre 2020, pag. 468, delibera di accogliere il reclamo proposto e per l'effetto di infliggere alla società Castelpoto in applicazione dell'art.10 C.G.S., comma 1, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della società reclamante; in applicazione dell'art.8 comma 1 lettera B) l'ammenda di euro 150,00 per la condotta di cui sopra; commina la sanzione dell'inibizione al dirigente accompagnatore Sig. Muccio Gianluca fino al 22/10/2020 e della squalifica ai calciatori Valente Simone e Martignetti Michelangelo per una gara effettiva, oltre quella ancora in essere. Ordina restituire il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

**SOCIETÀ**

**AMMENDA**

Euro 150,00 CASTELPOTO

vedi delibera

**DIRIGENTI**

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 22/10/2020**

MUCCIO GIANLUCA (CASTELPOTO)

vedi delibera

**CALCIATORI NON ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MARTIGNETTI FRANCESCO (CASTELPOTO)

vedi delibera

SIMONE VALENTE (CASTELPOTO)

vedi delibera

**GARE DEL 4/10/2020**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**GARA DEL 4/10/2020 VIRTUS AFRAGOLA SOCCER - SPORTING ERCOLANO**

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Sporting Ercolano con il quale la stessa ha censurato: A) la posizione irregolare ai fini del tesseramento dei seguenti calciatori della società Virtus Afragola Soccer, i quali non avrebbero avuto titolo a partecipare alla gara in epigrafe e precisamente: Arigò Gennaro (nato l'8/11/2002), Cimmino salvatore (28/10/1995), Coppeta Salvatore (20/10/1992), Macciocchi Riccardo (29/6/2001), Sepe Alessio (28/8/2001), Zaccaro Ciro (30/10/2003); B) sempre in relazione ai suddetti calciatori la reclamante ha censurato la mancanza di certificazione di idoneità medico/sportivo; C) in relazione al solo Macciocchi Riccardo la reclamante ha censurato la posizione irregolare in quanto "risulta aver già compiuto un trasferimento a titolo definitivo in favore della società Marcianise Calcio, per poi trasferirsi (nello stesso periodo) alla società Virtus Afragola con una modalità non conforme alle NOIF vigenti"; ritualmente evocata la società reclamata ha presentato controdeduzioni contestando l'avverso dedotto e depositando a supporto delle proprie argomentazioni il tabulato calciatori, lista tesseramento e la copia dei certificati delle visite mediche; tanto premesso procedendo con ordine, con riferimento al punto A) esperiti gli opportuni accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che Arigò Gennaro (tesserato il 26/9/2020), Cimmino salvatore (23/9/2020), Coppeta Salvatore (13/8/2020), Macciocchi Riccardo (24/9/2020), Sepe Alessio (13/8/2020), Zaccaro Ciro (26/9/2020) sono stati tutti tesserati in data antecedente la disputa della gara oggetto di reclamo e, pertanto, risultano in posizione regolare; né deriva con riferimento al punto B) l'infondatezza della censura prospettata, considerato che la sussistenza di un certificato medico valido è condizione necessaria per il regolare tesseramento dei calciatori (viepiù, i certificati

sono stati depositati nel seguente giudizio); con riferimento infine del punto C) il vigente art.100 NOIF. modificato in data 1/6/2018 giusta C.U. 58 F.I.G.C. di pari data non vieta il doppio trasferimento a titolo definitivo, ragione per la quale il reclamo in parte qua si appalesa infondato. P.Q.M., dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS, a scioglimento della riserva del C.U. n. 29 dell'8 ottobre 2020 pag. 468, delibera di rigettare il reclamo proposto, di confermare i provvedimenti disciplinari già pubblicati nel relativo C.U. e di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 1/0 in favore della società Virtus Afragola Soccer, ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

**Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 15 ottobre 2020.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**